



AERANTI-CORALLO

Le imprese radiotelevisive locali, satellitari e via internet

**“Normativa in materia di trasmissioni sportive
e diritto di cronaca nelle competizioni
calcistiche e di pallacanestro –
Disposizioni normative e regolamentari”**

Avv. Mauro Maiolini

Roma, lì 23 maggio 2012

Esercizio del diritto di cronaca in genere - eventi sportivi
Normativa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9

Il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 disciplina la titolarità, l'esercizio e la commercializzazione dei diritti audiovisivi, anche nella piattaforma radiofonica, con riferimento agli eventi sportivi.

L'articolo 5 di tale provvedimento stabilisce che agli operatori della comunicazione è riconosciuto il diritto di cronaca relativo a ciascun evento della competizione.

Stabilisce altresì che l'esercizio del diritto di cronaca non può pregiudicare lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi da parte dei soggetti assegnatari dei diritti medesimi, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dell'organizzatore della competizione e dell'organizzatore dell'evento.

Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, agli organizzatori di competizione ed evento e agli assegnatari dei diritti è fatto obbligo di mettere a disposizione degli operatori della comunicazione, previo rimborso dei soli costi tecnici, estratti di immagini salienti e correlate, contrassegnati dal logo dell'organizzatore.

Qualora non fosse garantita tale acquisizione di immagini è necessario consentire l'accesso agli impianti sportivi per riprendere l'evento secondo modalità stabilite per l'accreditamento dei tecnici e giornalisti e degli operatori della comunicazione.

**Esercizio del diritto di cronaca per le imprese televisive –
eventi sportivi**

**(Delibera n. 405/09/CONS dell'AGCOM emanata ai sensi
dell'articolo 5, comma 4 del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9
e successivamente integrata dalla Delibera n. 579/09/CONS)**

Come spiegato in precedenza, in seguito alla emanazione del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, l'Agcom, con la Delibera n. 405/09/CONS, ha regolamentato l'esercizio del diritto di cronaca audiovisivo.

E' stato stabilito che ai fini dell'esercizio audiovisivo del diritto di cronaca, gli operatori di comunicazione possono utilizzare le immagini salienti e correlate decorso un periodo temporale non inferiore alle tre ore dalla conclusione dell'evento e fino alle quarantotto ore successive alla conclusione.

La trasmissione delle immagini salienti e correlate nell'ambito dei telegiornali in chiaro non può superare gli otto minuti complessivi per ciascun turno di competizione, di cui non più di quattro minuti per ciascun giorno solare e, nell'ambito dello stesso giorno, non più di tre minuti per singole partite.

Per i fornitori di contenuti a pagamento, indipendentemente delle piattaforme utilizzate, il limite è di tre minuti per ciascuna giornata.

Le immagini salienti e correlate sono messe a disposizione previo rimborso dei soli costi tecnici e utilizzabili in modo tale che l'operatore delle comunicazioni possa prenderne visione nel tempo tecnico necessario dalla conclusione dell'evento.

Qualora non sia attivo un sistema che consenta la messa a disposizione delle immagini salienti e correlate deve essere data possibilità di accesso agli operatori della comunicazione all'impianto sportivo per effettuare proprie riprese dell'evento.

L'accesso sarà garantito in postazione all'uopo prestabilita e attraverso un sistema di accreditamento che disciplini l'accesso all'impianto sportivo.

Limiti all'esercizio del diritto di cronaca

L'archiviazione delle riprese dell'evento sarà possibile solo per un periodo massimo di tre mesi per le immagini effettivamente utilizzate, con distruzione immediata delle immagini non utilizzate.

Le immagini non potranno essere utilizzate per finalità pubblicitarie e/o iniziative promozionali di alcun genere, né per giochi, concorsi a premio, lotterie e attività di scommesse.

I soggetti accreditati potranno anche effettuare interviste ma non prima che siano trascorsi trenta minuti dal termine della gara. Le interviste potranno essere trasmesse esclusivamente nei telegiornali.

**Esercizio del diritto di cronaca per le imprese radiofoniche –
eventi sportivi**

**(Delibera n.406/09/CONS dell'AGCOM emanata ai sensi
dell'articolo 5, comma 4 del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9
e successivamente integrata dalla Delibera n. 579/09/CONS)**

Anche relativamente al comparto radiofonico, in seguito alla emanazione del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, l'Agcom, con la Delibera n. 406/09/CONS, ha regolamentato l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica. Tale regolamentazione incide in particolare sulle modalità di trasmissione degli eventi legati agli sport più popolari (calcio e pallacanestro).

Infatti con riferimento alle competizioni calcistiche (articolo 4), gli operatori della comunicazione radiofonica dispongono, complessivamente (tra gli

incontri delle diverse serie), in ciascun giorno di calendario solare nel quale si svolgono incontri delle competizioni di una finestra informativa di tre minuti ogni quindici minuti di gioco, fino ad un massimo di tre finestre per ognuno dei due tempi di gara (quindi diciotto minuti complessivi).

Tali finestre informative non sono frazionabili né cumulabili.

Eventuali sforamenti e/o flash per l'aggiornamento dei risultati al di fuori delle stesse finestre informative, comunque non superiori al limite complessivo di sessanta secondi per ciascun giorno di gara di calendario solare, dovranno essere recuperati nelle finestre successive.

I soli operatori della comunicazione radiofonica accreditati e realmente presenti in contemporanea su tutti i campi se meno di cinque e su almeno cinque campi se più di cinque, possono sostituire, a loro scelta, una delle sei finestre informative con interventi liberi di aggiornamento dai vari campi, nel limite complessivo di tre minuti per ogni giorno di calendario solare.

Con riferimento alle competizioni della pallacanestro (articolo 5), gli operatori della comunicazione radiofonica dispongono, complessivamente, in ciascun giorno di calendario solare nel quale si svolgono incontri delle competizioni di due finestre informative di un minuto ciascuna per ogni periodo di gioco e di un'ulteriore finestra della medesima durata per ogni eventuale tempo supplementare.

Ai fini del diritto di cronaca delle competizioni di pallacanestro si applicano tutte le altre disposizioni in materia di diritto di cronaca delle competizioni calcistiche.

Limiti all'esercizio del diritto di cronaca

Nell'esercizio del diritto di cronaca gli operatori della comunicazione radiofonica non possono utilizzare le radiocronache e le interviste con un mezzo di diffusione diverso da quello radiofonico, compresi i programmi televisivi, e non possono inserire sponsorizzazioni, patrocini, iniziative promozionali, quali quiz, giochi, concorsi a premio, lotterie e per attività di scommesse, nonché non possono commercializzare le stesse radiocronache e interviste, cedendole o consentendo a terzi di utilizzarle in ogni modo e forma (attività che è invece consentita ai soggetti titolari dei diritti di trasmissione dell'evento acquistati dall'organizzatore dello stesso).

E' fatto divieto agli operatori della comunicazione radiofonica prima dell'inizio, durante e al termine delle gare, di effettuare dallo stadio collegamenti per telefono o con qualsiasi altro mezzo con altri operatori della comunicazione, anche televisivi, per la trasmissione della cronaca e/o di brani della stessa.

Attività di controllo e sanzionatoria

Entrambi i regolamenti per l'esercizio del diritto di cronaca (audiovisivo e radiofonico) demandano all'Agcom l'attività di controllo e sanzionatoria.

In proposito si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 1 comma 31 della legge 249/97 e quindi il pagamento di una somma da Euro 10.329,14 ad Euro 258.228,25 per ciascuna violazione contestata.

Non è, allo stato, prevista alcuna riduzione di tali sanzioni per le emittenti locali rispetto alle emittenti nazionali e va rammentato anche in questa sede che le sanzioni amministrative pecuniarie di cui sopra si applicano immediatamente senza obbligo per l'Agcom di preventiva diffida.